

## **DELIBERAZIONE DEL CIPE 30 Maggio 1991**

Ripartizione della quota relativa al finanziamento dei servizi per le tossicodipendenze a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991, parte corrente

(pubbl. sulla G.U. n. 168 del 19 luglio 1991)

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, su proposta del Ministro della sanità;

Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162, recante aggiornamenti modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto, in particolare, l'art. 27 della predetta legge n. 162/1990, in base al quale è previsto che la determinazione dell'organico e delle strutture organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze (SERT), da istituire presso ogni unità sanitaria locale, sia affidata al Ministro della sanità che vi provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;

Considerato che il predetto art. 27 della legge n. 162/1990 prevede, per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, un finanziamento pari a 240,600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992 (la quota '90 pari a 30 miliardi di lire è stata assegnata con precedente deliberazione del 12 marzo 1991), a valere su corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale, vincolante allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, in data 30 novembre

1990, n. 444, con il quale si è provveduto a disciplinare quanto previsto dal più volte citato art. 27 della legge n. 162/1990;

Considerato che in base alle disposizioni del decreto n. 444/1990, ciascuna regione e provincia autonoma deve curare la definizione dell'organico di ciascun servizio con riferimento ai criteri di calcolo indicati nella tabella allegata al decreto medesimo, con la possibilità di incrementare gli organici in relazione ad eventuali interventi di carattere preventivo, quando obiettive circostanze lo rendano opportuno;

Considerato altresì, che per l'istituzione dei nuovi servizi o per l'adeguamento di quelli già esistenti è previsto un termine di sessanta giorni, decorrente dall'emanazione del decreto in questione;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 3 maggio 1991, concernente la ripartizione, tra le regioni e province autonome interessate, della somma di 240.600 miliardi di lire per il 1991, sulla base dei criteri indicati nel citato decreto n. 444/1990 nonché delle risultanze emerse dai lavori istruttori del gruppo tecnico della Conferenza Stato-regioni;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere in data 24 aprile 1991;

#### DELIBERA:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991, parte corrente, è assegnata alle regioni e province autonome interessate, la somma di lire 240,600 miliardi di cui:

212,400 miliardi di lire per l'assunzione di personale nei SERT già esistenti e di nuova istituzione;

28,200 miliardi di lire per la specifica finalità di incremento degli organici in relazione ad esigenze connesse con le attività di informazione e prevenzione.

Il riparto della predetta somma è indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Detti importi verranno erogati con le modalità di svincolo previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, 30 maggio 1991

*Il Presidente delegato*  
CIRINO POMICINO



REGIONI	Numero servizi nuova attivazione (A)	Numero persone da assumere per istituzione nuovi servizi (B)	Numero persone da assumere per potenziamento servizi esistenti (*) (C)	Quota in milioni per assunzione personale (B+C) (D)	Quota in milioni per prevenzione popolazione anni 11/39 (E)	Totale quota regioni (in milioni) (D+E) (F)
Piemonte	-	-	490	24.500	1.961	26.461
Valle d'Aosta	-	-	1	550	55	605
Lombardia	-	-	525	26.250	4.273	30.523
Provincia autonoma di Bolzano	-	-	18	900	224	1.124
Provincia autonoma di Trento	-	-	21	1.050	221	1.271
Veneto	-	-	319	15.950	2.187	18.137
Friuli-Venezia Giulia	-	-	140	7.000	545	7.545
Liguria	-	-	200	10.000	725	10.725
Emilia-Romagna	-	-	394	19.700	1.749	21.449
Toscana	-	-	444	22.200	1.590	23.790
Umbria	3	32	50	4.100	369	4.469
Marche	-	-	120	6.000	660	6.660
Lazio	5	56	25	4.050	2.575	6.625
Abruzzo	3	37	49	4.300	618	4.918
Molise	i	il	16	1.350	162	1.512
Campania	18	193	13	10.300	3.115	13.415
Puglia	-	-	330	16.500	2.163	18.663
Basilicata	-	-	45	2.250	314	2.564
Calabria	14	171	36	10.350	1.130	11.480
Sicilia	24	268	188	22.800	2.659	25.459
Sardegna	3	34	12	2.300	905	3.205
<b>Totale</b>		<b>802</b>	<b>3.446</b>	<b>212.400</b>	<b>28.200</b>	<b>240.600</b>

(\*) comprese unità da assumere con contratti a tempo parziale

